

RAPPORTO SULLA FINANZA TERRITORIALE 2023

Quale «nuova normalità» per gli enti territoriali? Il ruolo delle Regioni e dei territori tra sfide strutturali e un cantiere affollato di riforme

Antonello Turturiello

Segretario Generale Giunta Regione Lombardia

Coordinatore tecnico commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome



Regione
Lombardia

Roma, 6 dicembre 2023

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

Obiettivi prioritari delle Regioni e delle Province autonome

Investimenti territoriali: in sinergia istituzionale con gli Enti locali

Sinergia tra Stato, Regioni ed Enti territoriali per la creazione presso le Regioni di **«hub» di investimento** per rivedere il modello di sviluppo del territorio anche **per l'utilizzo razionale e senza sovrapposizione di progetti delle risorse del PNRR.**

Necessario un **rifinanziamento degli stanziamenti per sostenere gli investimenti degli enti territoriali** (c. 134–135 legge n. 145/2018, di cui il 70% direttamente ai comuni) da utilizzarsi **anche per finanziare il caro materie prime** al fine di non interrompere gli interventi in atto.

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

Investimenti territoriali VS obiettivi di finanza pubblica

Un impegnativo programma di investimenti per le Regioni a statuto ordinario

➤ SCAMBIO «AVANZO» VS «INVESTIMENTI»

Accordi Stato – Regioni del 23 febbraio 2017; 22 febbraio 2018; 15 ottobre 2018

Copertura del contributo di finanza pubblica (tagli) delle RSO attraverso lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l’avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all’accelerazione degli investimenti pubblici.

Investimenti RSO

Importo minimo annuo di investimento

RSO	TOTALE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DL 50/2017 art.33	500.000.000,00	175.000.000,00	137.000.000,00	130.000.000,00	53.000.000,00	5.000.000,00		
DL 91/2018 art.13	500.000.000,00		175.000.000,00	137.000.000,00	130.000.000,00	53.000.000,00	5.000.000,00	
	500.000.000,00			35.000.000,00	195.000.000,00	185.000.000,00	75.000.000,00	10.000.000,00
Accordo Stato - Regioni	2.496.200.000,00			800.000.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	
15 ottobre 2018	1.746.200.000,00				343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00
TOTALE	5.742.400.000,00	175.000.000,00	312.000.000,00	1.102.000.000,00	1.286.400.000,00	1.276.200.000,00	1.113.100.000,00	477.700.000,00

Le regioni , in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti pur facendo un avanzo devono riversare entrate proprie al bilancio dello Stato

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

Investimenti territoriali VS obiettivi di finanza pubblica

Nuovi investimenti diretti e indiretti a carico dei bilanci regionali per le finalità di cui all'art.1, c. 134, della L. 145/2018 a fronte di:

- mancato riversamento allo Stato della compensazione sulla tassa automobilistica dal 2023 al 2030 (disapplicazione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e 322, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) e corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato per investimenti alle regioni a statuto ordinario (l'articolo 39, commi da 14 – *quater* a 14 – *novies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8): **210,5 mil/€ annui dal 2023 al 2033 per un totale di 2,315 mld/€**
- mancata restituzione per il 2022 e 2023 della quota annuale di risorse di **50 mil/€** per il ristoro di minori entrate da attività di accertamento e controllo nel periodo della pandemia covid - 19 dell'articolo 11 ter, del Decreto - legge n.4/2022 e dalla legge 197/2022 art. 1. c. 821

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

Investimenti territoriali VS obiettivi di finanza pubblica

Accordo Governo – Regioni per la manovra 2024

.....favorire gli investimenti assegnando alle regioni a statuto ordinario contributi per **investimenti diretti** nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; (DDL BILANCIO 2024);



«Tagli» non previsti nell'Accordo: 350 ml€/annui dal 2024 al 2028 per RSO

A proposito degli investimenti **la Corte dei conti** (cfr Audizione del 13/11/2023) precisa “La misura si aggiunge al contributo assegnato alle Regioni ai sensi del c. 809 della legge n. 178/2020 (pari a 908,5 milioni nel triennio 2024-2026) e contribuisce, seppure con risorse molto più esigue rispetto al passato, a stabilizzare il livello di spesa per investimenti delle RSO, considerando che con l’anno 2023 si chiude la finestra temporale durante la quale le stesse avevano assicurato una quota annua aggiuntiva di investimenti diretti secondo le modalità fissate nell’Accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018.”
“Sulla base delle certificazioni prodotte fino a tutto il 2022 secondo il modello approvato in data 23 dicembre 2021 dal MEF, tutte le Regioni risultano aver conseguito l’obiettivo di spesa aggiuntiva assegnato per il periodo.”

“Con riferimento agli investimenti delle autonomie territoriali, va altresì considerato che **lo stimolo alla crescita oltre a trovare un limite nella scarsità di nuove risorse**, potrebbe essere esposto (anche relativamente ai progetti attivati sulla base di linee di finanziamento già in essere) **a ulteriori frenate connesse ai commi 7, 8 e ss. dell’art. 88** (Misure in materia di revisione della spesa) che introducono obiettivi di risparmio di spesa a carico degli enti territoriali per un importo complessivo di 3 miliardi nel quinquennio 2024-2028.

(segue)

5

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

Investimenti territoriali VS obiettivi di finanza pubblica

Corte dei conti (cfr Audizione del 13/11/2023)

“Il contributo richiesto agli obiettivi di finanza pubblica, insieme al permanere di situazioni di squilibrio finanziario, potrebbe determinare tensioni sul bilancio in grado di scaricarsi sulla spesa per investimenti e replicare fenomeni che si erano evidenziati nel lungo periodo di vigenza delle regole del Patto di stabilità interno. Infatti, i risparmi di spesa richiesti, parametrati sugli impegni di spesa corrente ma non vincolati alla stessa, non consentono di escludere scelte politiche locali che tendano a ridurre l’impatto delle riduzioni sulla spesa corrente a scapito di un rallentamento della spesa in conto capitale.”

In sostanza, si sta segnalando che la modalità utilizzata negli esercizi precedenti per soddisfare gli obiettivi di finanza pubblica che ha sfruttato la disponibilità delle Regioni a farsi carico degli investimenti con risorse del proprio bilancio rinunciando al trasferimento statale, **ha visto tutte le Regioni conseguire l’obiettivo di spesa aggiuntiva assegnata per il periodo.**

(estratto Audizione Corte dei conti)

TAVOLA 14

RSO NUOVI INVESTIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 – MONITORAGGIO CONTRIBUTI 2021

(in migliaia)

Regione	Contributo 2019 per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai cc. 833 e 834 della L. n. 145/ 2018 ripartiti nel periodo 2019 - 2022	Verifica dell'utilizzo del contributo per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 833 e 834 della L. n. 145 del 2018				totale spesa per nuovi investimenti nel 2019-2022	scostamento dall'obiettivo in migliaia di euro
		2019	2020	2021	2022		
Piemonte	205.368	65.818	46.517	46.516	46.517	205.368	0
Lombardia	436.399	139.860	98.846	98.846	98.847	436.399	0
Veneto	198.357	63.571	44.929	44.929	44.928	198.357	0
Liguria	77.402	24.806	17.532	17.532	17.532	77.402	0
Emilia-Romagna	212.341	68.053	48.096	48.096	48.097	212.342	1
Totale Nord	1.129.867	362.108	255.920	255.919	255.921	1.129.868	1
Toscana	195.136	62.539	44.199	44.199	44.199	195.136	0
Marche	86.927	29.104	25.447	13.724	18.688	86.963	36
Umbria	48.977	15.696	11.093	11.094	11.093	48.976	-1
Lazio	292.138	93.626	66.171	66.170	66.171	292.138	0
Totale Centro	623.178	200.965	146.910	135.187	140.151	623.213	35
Abruzzo	78.944	25.301	17.881	17.881	17.882	78.945	1
Molise	23.894	7.658	5.412	5.412	5.412	23.894	0
Campania	263.096	263.096	0	0	0	263.096	0
Puglia	203.507	65.221	46.095	46.096	46.095	203.507	0
Basilicata	62.370	20.707	14.190	13.347	14.125	62.369	-1
Calabria	111.345	35.685	25.220	25.220	25.220	111.345	0
Totale Sud	743.156	417.668	108.798	107.956	108.734	743.156	0
TOTALE RSO	2.496.201	980.741	511.628	499.062	504.806	2.496.237	36

Fonte: Corte dei conti – Deliberazione 13/SEAUT/2023/FRG

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

Necessità di coinvolgere le Regioni nell'attuazione del PNRR: risulta essenziale sotto diversi profili per il coordinamento con le politiche del territorio, per mettere a sistema risorse e programmazioni e per organizzare al meglio una macchina amministrativa che si trova a fronteggiare un'attuazione complessa e molto ambiziosa in tempi estremamente ravvicinati.

Criticità che la Conferenza ha rilevato nell'attuazione del Piano, più volte segnalate al Governo ed in parte affrontate, da ultimo, con il decreto – legge 13/2023, alcune non ancora messe a punto: **ostacoli sia di natura burocratica e debole capacità amministrativa che i soggetti attuatori fronteggiano quotidianamente.**

Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori:

- ✓ necessità di estendere le **misure per il rafforzamento amministrativo anche alle Regioni**, in un'ottica di accelerazione dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali previsti dal PNRR, anche attribuendo alle Regioni la facoltà di fornire **assistenza tecnica** nei confronti degli enti locali, opportunamente finanziata.
- ✓ **estendere il perimetro di competenza dei c.d. "1000 esperti"** affinché le loro professionalità possano essere impiegate ora nelle attività di assistenza tecnica nell'ambito dei progetti PNRR. In particolare, il Progetto 1000 esperti nasce come intervento propedeutico alla messa a terra delle misure previste dal PNRR per l'accelerazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi complessi. Tenuto conto, tuttavia, che i professionisti e gli esperti possono essere esclusivamente d'ausilio alle amministrazioni regionali per il monitoraggio e lo smaltimento dell'arretrato presente ma **non possono in alcun modo rendicontare, sottoscrivere nuovi progetti ecc., si ritiene necessario – nel progressivo esaurirsi della fase di monitoraggio e di risoluzione delle problematiche afferenti alle procedure amministrative complesse in essere – impiegare costoro proattivamente in tutte le fasi di messa a terra del PNRR, in ausilio alle amministrazioni individuate quali soggetti attuatori. Un' esigenza quest'ultima che si inserisce anche in relazione a un altro importante tema vale a dire quello del "dissesto idrogeologico", anche attraverso l'utilizzo delle risorse PNRR.**
- ✓ necessario **non solo garantire la semplificazione delle procedure amministrative ma consentire un'accelerazione delle stesse affinché vengano realizzati tutti gli interventi necessari per la prevenzione e il contrasto al cambiamento climatico.** In questo contesto, un rafforzamento amministrativo nell'ottica della semplificazione appare assolutamente necessario.

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

Le Regioni e le Province autonome sono coinvolte in particolare nelle Missioni 6 e 4

MISSIONE 6 - SALUTE

Punti di attenzione rilevati:

1. Dotazione di risorse professionali

La proficua **realizzazione delle opere** (COT, Case di Comunità, Ospedali di Comunità) dovrà **coniugarsi con l'arruolamento dei professionisti sanitari necessari**, in conformità ai requisiti stabiliti dal DM 77 del 23 maggio 2022 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale".

Desta preoccupazione, anche ai fini del potenziamento delle prese in carico (PIC) dell'ADI degli ultra 65 enni (milestone), il divario fra la fuoriuscita del personale dal SSN (dovuto a pensionamenti, trasferimenti al settore privato, all'estero, invalidità maturate) e l'effettiva possibilità di assunzione o convenzionamento al completamento dei percorsi formativi.

Tali considerazioni valgono per i professionisti che operano nel SSN in qualità di dipendenti (es. infermieri) e per i medici che operano con rapporto convenzionale (es. cronica mancanza di medici di assistenza primaria).

Si segnala l'importanza di strutturare e monitorare accuratamente la progressiva formazione delle risorse professionali necessarie a garantire il rispetto delle milestone (es. ADI PNRR) ed il concreto funzionamento delle strutture realizzate (es. Case della Comunità).

Si segnala in generale che la difficoltà di reperimento del personale infermieristico da parte delle Aziende sanitarie e dei soggetti accreditati e a contratto privati, in un contesto di generale carenza di personale sanitario, rende particolarmente impegnativo il conseguimento dei volumi incrementali di prese in carico in assistenza domiciliare previsti dai target intermedi e finali dell'obiettivo di investimento.

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE

2. Coperture economiche

La contrazione dell'offerta conseguente al Covid, unitamente alla ripresa della domanda, **ha reso il prezzario utilizzato da Agenas (base 2018) per la quantificazione dei lavori non coerente all'attuale quadro di mercato**. L'andamento inflattivo degli anni 2022 e 2023, con particolare riferimento ai costi energetici (che attraverso i trasporti si diffondono al resto dell'economia) ha reso tale divario ancora più ampio.

Le Regioni non hanno potuto recuperare pienamente il divario fra "richiesto" e "finanziato", posto che provvedimenti per l'accesso a risorse aggiuntive, fra cui il DI 50/2022, richiedevano una fase di valutazione progettuale avanzata (livello esecutivo) fino alla quantificazione economica per l'accesso alle risorse.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2023 Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero. (23A02353) ha stanziato ulteriori risorse per complessivi 28.080.368,00 €.

Si segnala l'esigenza, stante il perdurare delle condizioni inflattive dell'economia, di proseguire con il monitoraggio della copertura economica al fine di condurre a proficua esecuzione i contratti, dati i prevedibili contenziosi con le imprese aggiudicatrici.

Occorre poi considerare che, parallelamente all'avanzamento nell'attuazione fisica del PNRR di COT CDC e ODC, si produrrà progressivamente un incremento del fabbisogno di FSR corrente per beni, servizi e personale; l'incremento fisico delle strutture del territorio previsto dal PNRR era sì, accompagnato dall'incremento dalle assegnazioni di FSR a livello nazionale per il personale (DL 34/2020 e comma 274 della finanziaria 2022) ma non da quello per i beni e i servizi necessari al loro funzionamento (tra cui oggi il tema del costo dell'energia collegato ad esempio alle nuove superfici in mq per Ospedali di Comunità, Case di Comunità etc.... da lavare, scaldare, mantenere, vigilare, approvvigionare). In generale quindi occorre considerare il fabbisogno di copertura dei costi correnti legati all'organizzazione necessaria all'erogazione dei servizi di COT, CDC e ODC a valle della realizzazione delle opere.

Con riferimento poi all'obiettivo di investimento del PNRR legato all'ADI si segnalano i seguenti punti di attenzione:

- **la sostenibilità della spesa in itinere posto che il meccanismo finanziamento di tale obiettivo di investimento prevede che gli anticipi (sull'esercizio x+1) non vengano riconosciuti se nell'esercizio X non si raggiunge pienamente il target intermedio. Ciò significa che i costi parziali comunque sostenuti dalle Aziende sanitarie (ATS) verso terzi per l'acquisto di prestazioni di cure domiciliari non verrebbero rimborsati finché non viene raggiunto il target (n. di assistiti) intermedio definito dall'obiettivo. Occorrerebbe quindi, trattandosi di spesa corrente, prevedere il rimborso del livello intermedio comunque annualmente raggiunto e poi il relativo saldo al momento dell'effettivo relativo raggiungimento;**
- **la sostenibilità della spesa a chiusura del programma, non potendo immaginare che la relativa copertura possa garantirsi attraverso un pieno e corrispondente diretto risparmio di spesa sulla voce dei ricoveri del FSR.**

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE

3. Digitalizzazione DEA

Si propone al fine di superare le criticità rilevate presso le Regioni/PA di avviare l'iter di modifica delle condizionalità espresse nell'Annex della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa al PNRR dell'Italia che individua come unica modalità di affidamento l'utilizzo di AQ Consip aggiudicate entro dicembre 2022. Tale vincolo non consente ormai alle Regioni di raggiungere tutti gli obiettivi PNRR con conseguente impossibilità di procedere con l'utilizzo delle risorse economiche assegnate. Si chiede, contestualmente, a causa del prolungato blocco e/o indisponibilità dei principali Accordi Quadro Consip, di chiedere anche il differimento delle Milestone per il raggiungimento degli obiettivi.

4. Telemedicina

Si rileva ad oggi la necessità che si **completi iter nazionale di riparto delle risorse del PNRR**. Inoltre, si propone di valutare l'opportunità/necessità di definire a livello nazionale, al più presto, le specifiche tecniche della piattaforma oggetto di gara con particolare attenzione a quelle di interoperabilità verso i servizi e sistemi regionali trasversali (es. CUP, cassa, refertazione firma digitale, viewer dati clinici) e per l'interfacciamento dei device con le soluzioni di telemedicina che si andranno a sviluppare, al fine tra l'altro di evitare il classico lock-in.

5. Fascicolo Sanitario Elettronico

Necessità che si completi l'iter nazionale di adozione dei decreti finalizzati a superare con gli elementi di attenzione rappresentati dal Garante della privacy in merito al Gateway ed all'Ecosistema Dati Sanitari. Inoltre, si rappresentano, come già segnalato in diverse occasioni, significativi ritardi di avvio o rilascio delle nuove funzionalità fse 2.0 da parte dei fornitori degli applicativi refertanti presso le Aziende sanitarie, con conseguente impossibilità di raggiungimento delle scadenze temporali definite. Si chiede, pertanto, il differimento delle tempistiche per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle soluzioni software in uso presso le Aziende sanitarie.

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

MISSIONE 6 - SALUTE

6. DNSH (Principio : Do No Significant Harm)

La circolare n.33 del 14 ottobre 2022 fornisce disposizioni diverse rispetto alla circolare n.32 del 30 dicembre 2021. Alcune progettualità in stato avanzato (progetti definitivi) presentano difficoltà per l'innesto di ulteriori requisiti nei progetti già completati; il cambio delle regole in corsa (nuova circolare), rende difficile il rispetto delle milestone e soprattutto genera costi –oltre le disponibilità- per il rifacimento delle attività già effettuate.

La circolare 33 del 14 ottobre 2022 indica: “Si segnala che le revisioni apportate alle opzioni di verifica ex-ante ed ex-post e alle check list sono migliorative ma non inficiano scelte eventualmente effettuate sulla base delle precedenti versioni.

Si ricorda, inoltre, che la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa.”

Dal punto di vista tecnico, gli energy manager aziendali sono chiamati a verificare, sulla parte energetica, la sussistenza di requisiti che parrebbero contraddittori (edifici ad energia quasi zero) rispetto al consumo complessivo di energia (un concetto oggettivamente diverso).

La comparazione fra queste grandezze pare essere problematica anche su nuove costruzioni; maggiori difficoltà si riscontrano in caso di ristrutturazione, anche parziale, degli edifici.

Se si confronta il criterio della circolare 32/2021 con quello della circolare 33/2022, che si concentra sull'energia totale dell'edificio (40% dell'energia totale), pare difficile far coesistere i due requisiti. Ciò in quanto le strutture sanitarie acquisiscono l'aria dall'esterno, la condizionano e non la riciclano; ciò comporta un maggior consumo energetico, che genera difficoltà nel rispetto dei requisiti della circolare 33. Le tempistiche di funzionamento degli ospedali (24 ore su 24) comportano ulteriori problematiche nella riduzione dell'energia totale consumata.

Dal punto di vista documentale, peraltro, i Contratti Istituzionali di Sviluppo peraltro riportano negli allegati Piani Operativi Regionali tabelle che sono state definite prima della circolare 33; ogni nuova variazione va finanziata e abbinata a tempi di realizzazione coerenti.

Inoltre, il DNSH con i nuovi requisiti diverrebbe quindi da rispettare, retroattivamente, anche per gli interventi ex piano Arcuri di cui all'articolo 2 del DL 34 / 2020.

Il 16 febbraio 2023 è stato approvato lo "schema di report “RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH PER I PROGETTI DI INTERVENTI PNRR MISSIONE 6 - SALUTE” che le regioni hanno recentemente trasmesso alle ASR. **Sono in corso le verifiche di compatibilità delle nuove istruzioni rispetto alle attività già realizzate.**


Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA

- **Riforma ITS:** si evidenzia che l'attuazione sta procedendo in modo abbastanza concordato e condiviso con le Regioni.
Uniche criticità da sottolineare sono di livello generale, ovvero:
 - ribadire la necessità di **garantire centralità alla programmazione regionale** anche in questa situazione in cui le regioni non sono soggetti attuatori e le risorse vanno direttamente alle Fondazioni. E' infatti comunque importante che sia la programmazione regionale a stabilire l'attivazione dei percorsi ITS;
 - è necessario **individuare modalità di interrelazione fra le risorse PNRR e le risorse nazionali e le ulteriori risorse europee** (ad es. FSE);
 - si pone infine il **tema generale di come garantire la tenuta del sistema a regime** e cioè quando non vi saranno più le risorse PNRR.
- **Piano asili nido** e agli **interventi in materia di edilizia scolastica** non si può che ribadire quanto più volte affermato in merito all'opportunità che nella fase iniziale di programmazione si fosse previsto un maggior ruolo delle Regioni, anche relativamente al coordinamento degli interventi e alla loro messa a terra. Anche in questo caso infatti la centralità del ruolo delle Regioni e l'importanza della programmazione regionale avrebbero potuto dare un valore aggiunto. Non sono quindi imputabili alle Regioni eventuali ritardi o criticità che si dovessero riscontrare.
Con specifico riferimento all'**edilizia scolastica**, nell'unica misura dove le regioni hanno una competenza diretta e cioè gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, non si ravvisano particolari criticità.
- Con riferimento al **diritto allo studio universitario**, il decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021, in ottemperanza agli obiettivi del PNRR, ha rivisto i valori delle borse di studio e ampliato la platea degli idonei. Come più volte evidenziato dalle Regioni, ciò ha comportato un decisivo aumento del costo del DSU, cui si fa fronte ora con le risorse PNRR, ma la preoccupazione è **come sostenere il sistema a regime, quando cioè non vi saranno più le risorse del PNRR**. Infatti, nonostante il notevole incremento del fondo integrativo statale - operato proprio a tal fine dalla legge di bilancio per gli anni 2024 e 2025 – occorrerà verificare le coperture di finanza pubblica per mantenere i livelli di erogazione delle borse di studio attualmente garantiti.
- Altre riforme come **l'orientamento e la filiera tecnico-professionale** ancora devono partire. Il **dimensionamento scolastico**, invece, ha visto nell'ultima seduta della Conferenza unificata il mancato raggiungimento dell'accordo. Pertanto ora sarà il ministero, così come prevede la legge, a procedere al dimensionamento.

Sostegno agli investimenti e attuazione del PNRR

- ✓ **Efficienza:** gestione di tutte le risorse disponibili
- ✓ **Efficacia:** leve per ottimizzare la performance



Contesto manovra di bilancio 2024



Orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE

COM(2023) 612 final - 24 maggio 2023 - RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sul programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2023 dell'Italia

*..... (24) Il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio Alla luce delle considerazioni relative alla sostenibilità di bilancio e della necessità di ridurre il disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, **sarebbe opportuno migliorare il saldo strutturale di almeno lo 0,7 % del PIL per il 2024. A tal fine la crescita della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale nel 2024 non dovrebbe superare l'1,3 %, Secondo le stime della Commissione, ciò determinerebbe una crescita della spesa primaria netta inferiore a quella raccomandata per il 2024.***

- ✓ **Non ancora valutabile l'impatto dell'individuazione della spesa primaria con un tasso di crescita dell'1,3% a seguito dell'applicazione della raccomandazione.**
- ✓ **Se fosse posto un tetto alla spesa primaria, ci sarà sicuramente un tema di rispetto di un tetto di spesa per la «Sanità» e i macro- aggregati «Pensioni» e «prestazioni sociali» che costituiscono spesa obbligatoria?**

Contesto manovra di bilancio 2024

Orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE

Simulazione impatto dell'individuazione della spesa primaria con un tasso di crescita dell'1,3% a seguito dell'applicazione della raccomandazione.

		2023	2024	2025
* Pensioni	nota tecnico illustrativa legge bilancio 2023	318.552	339.896	349.184
	Variazione % annua	7,1	6,7%	2,7%
	DEF 2023	317.990	340.700	350.950
	Variazione % annua	7,1	7,1	3,0
	aumento spesa nuove regole europee rispetto previsione 2023		322.693,18	326.888,19
marginie rispetto previsione 2023 + 1,3%		-17.202,82	-22.295,81	
* Altre prestazioni sociali in denaro	nota tecnico illustrativa legge bilancio 2023	106.745	108.233	109.191
	Variazione % annua	-3,7	1,4	0,9
	DEF 2023	106.740	108.360	109.320
	Variazione % annua	-2,9	1,5	0,9
	aumento spesa nuove regole europee rispetto previsione 2023		108.132,7	109.538,4
marginie rispetto previsione 2023 + 1,3%		-100,3	347,4	
** Spesa sanitaria	FSN - DDL legge bilancio 2024	128.905	134.008	136.492
	Variazione % annua		3,96%	1,85%
	aumento spesa nuove regole europee rispetto previsione 2023		130.580,8	132.278,3
	marginie rispetto previsione 2023 + 1,3%		-3.427,2	-4.213,7
Fondo * Nazionale Trasporti	FNT - Fondo netto a disposizione per le Regioni - a legislazione vigente	5.054,00	5.154,00	5.204,00
	Variazione % annua		1,98%	0,97%
	aumento spesa nuove regole europee rispetto previsione 2023		5.119,70	5.186,26
	marginie rispetto previsione 2023 + 1,3%		65,7	32,3
	crescita spesa oltre 1,3% = "tagli" su altre spese		20.664,67	26.129,83

*Spesa a legislazione vigente

**La spesa sanitaria incorpora gli incrementi di risorse del ddl Bilancio dello Stato 2024

Equilibri finanza pubblica e confronto con i livelli di governo



Orientamento europeo politica fiscale


Andamento della spesa primaria Amministrazioni pubbliche

La spesa primaria delle Regioni dal 2009 si è ridotta del 14% mentre quella delle Amministrazioni Centrali è aumentata del 73%.

Questo in un contesto dove la spesa primaria delle Regioni ha un peso sull'intero complesso della spesa delle Pubbliche Amministrazioni pari a circa il 5,3% nel 2009, in riduzione al 4,5% nel 2012 e fino al 2,9% nel 2022 a fronte di oltre il 26% della spesa primaria delle amministrazioni centrali nel 2009 incrementata fino al 33,5% nel 2022.

(dati 2009 e 2012 Rapporto COPAFF 23/01/2014; dati 2022 - ISTAT).


SPESA PRIMARIA AL NETTO DEI TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
valori correnti
numeri indice 2009=100



Fonte: elaborazioni su dati Istat, ottobre 2022

Efficienza: spesa di funzionamento

Figura 15. Alcuni indicatori di spesa (valori%, anni 2020 e 2021).



Equilibri finanza pubblica e confronto con i livelli di governo

➔ Orientamento europeo politica fiscale

Le Regioni ritengono che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa sia impraticabile.

➔ Le nuove regole **non devono pregiudicare gli attuali principi di equilibrio di bilancio rispettati dagli enti territoriali** secondo quanto previsto dal D.lgs118/2011 e dalla legge 243/2012 = **RESPONSABILITA' DELLA PROPRIA SPESA**

➔ I tetti di spesa primaria sarebbero anacronistici se applicati a **enti che già rispettano gli equilibri di bilancio e la regola dell'indebitamento solo per spese di investimento.**

➔ Si auspica che **non vengano create nuove regole di spesa che non farebbero che complicare e rendere poco trasparente la situazione contabile degli enti territoriali e il loro effettivo apporto agli equilibri di finanza pubblica.**

➔ Si ritiene che il rispetto degli equilibri di bilancio siano la più **«semplice variabile osservabile»**

Contesto manovra di bilancio 2024



Ddl «Delega al Governo per la riforma fiscale»

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'esprimere il parere sullo schema di disegno di legge, ha presentato alcuni emendamenti, due dei quali non risultano accoglibili, in particolare l'emendamento per «**la garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente**»

Il ddl prevede che *«non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente»*.

Tale clausola di salvaguardia non è esplicitata per gli enti territoriali

✓ Quali saranno gli effetti sulle entrate regionali ?

PNRR VS Attuazione federalismo fiscale

Attuazione d.lgs. 68/2011 - Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

➤ ANNO 2001

La **Costituzione all'art.119** prevede che gli enti territoriali abbiano: autonomia finanziaria di entrata e di spesa; risorse autonome. **L'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni non prevede "trasferimenti" con eccezione di quelli ai fini "perequativi"** (sia per minore capacità fiscale che per rimozione degli squilibri economici) - [L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.](#)

➤ ANNO 2009

Legge 05/05/2009, n. 42 - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
Art.8, c.1 lett.f)

"f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),....."

1) *spese riconducibili al vincolo dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#); (dlgs.68/2011: art.14, c. 1: a) sanità;b) assistenza; c) istruzione; d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale).*

2) *spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);"*

Art.10, c.1

"a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento" delle aliquote partecipazioni regionali

➤ ANNO 2011

D.Lgs. 06/05/2011, n. 68 - Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

In particolare:

•Art. 2 - Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.

•Art. 7 - Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario

Originariamente a decorrere dall'anno 2012 si sarebbe dovuto:

•**rideterminare l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.

•**sopprimere tutti i trasferimenti statali di parte corrente** e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, **ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.**

Con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Art.30, c.3 lett.c) iniziano i posticipi all'attuazione del meccanismo previsto dal dlgs 68/2011

PNRR VS Attuazione federalismo fiscale

Attuazione d.lgs. 68/2011 - Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

➤ ANNO 2021

PNRR 26 aprile 2021

“Il federalismo fiscale per le regioni, definito dal decreto-legislativi n. 68/2011 (articoli 1-15), come da ultimo modificato dalla legge n°176/2020 (articolo 31-sexties) (posticipo attuazione), è in corso di approfondimenti da parte del Tavolo tecnico istituito presso il MEF. Il processo sarà definito entro il primo quadrimestre dell’anno 2026.”

Completamento del federalismo fiscale entro il primo trimestre del 2026	<ul style="list-style-type: none">effettuare la distribuzione delle risorse per le province e le città metropolitane, sulla base dei criteri dei fabbisogni standard e della capacità fiscale, come definite dal decreto-legislativo n. 68 del 2011;- attuare il federalismo regionale per le regioni a statuto ordinario, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 68 del 2011 (articoli 1-15).	all'esame della Commissione tecnica dei fabbisogni standard all'esame del Tavolo tecnico istituito presso il MEF
---	---	---

Decreto 6 agosto 2021 MEF - Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-119	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-120	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale

➤ ANNO 2022

Al fine di scadenzare al meglio gli adempimenti per giungere al Traguardo del PNRR con legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art.1, c. 788) è stata posticipata l’attuazione del d.lgs 68/2011 “A decorrere dall’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo...” e definizione del DPCM di individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere al 31 dicembre 2023.

PNRR VS Attuazione federalismo fiscale VS Legge Riforma fiscale

Attuazione d.lgs. 68/2011 - Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

➤ **L'individuazione dei trasferimenti statali alle regioni di cui all'art. 39 c. 3 del D.Lgs. 68/2011 e all'art. 14 c. 2 del DL 78/2010**

D.lgs. 68/2011 - art. 39 c. 3 e 5:

“3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'[articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010](#), a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto [articolo 14, comma 2.](#)” **4,5 mld/€***

*“5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, **facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.**” (S'intende le risorse spettanti prima del taglio, il quale si riferisce alle annualità 2011 e successive, n.d.r.)*

* L'art. 78/2010 art. 14 c. 2, secondo periodo, ha previsto che “Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012”.

Lo stesso art. 78/2010 art. 14 c. 2, al quinto periodo stabilisce che “ In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, **non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma.**”.

legge 111/2023 di delega per la riforma fiscale -art. 2 c. 1 :

“lett. g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), al [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#), e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:

(...)

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'[articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011](#);”.

PNRR VS Attuazione federalismo fiscale

Attuazione d.lgs. 68/2011 - Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

➤ **PEREQUAZIONE – Art.15 d.lgs 68/2011**

- **Materie LEP** (c.3): assicurato il *“pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni..... Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo”*
- **Materie NON LEP** (c.7, lett.c): *“c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;”*

“Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.”(c.8)

PNRR VS Attuazione federalismo fiscale VS Legge Riforma fiscale

Primo elenco trasferimenti fiscalizzabili: circa 10,5 mld/€

RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE DA FISCALIZZARE REGIONI A STATUTO ORDINARIO			2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	REQUISITO PERMANENZ A
Numero Capitolo	Stato di previsione /Amministrazione di competenza	Denominazione Capitolo													
2861	Ministero dell'economia e delle finanze	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI QUOTA NON SANITA' DELLA COMPARTICIPAZIONE IVA	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	a decorrere
3088	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	350.000.000	350.000.000	350.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	a decorrere
2080	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (SOLO QUOTA REGIONI)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	a decorrere
2102	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	POLITICHE PER LA FAMIGLIA (FONDO PCM)	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	104.060.699	a decorrere
2119	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	28.794.000	a decorrere
2106	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per lo Sport e i Giovani	FONDO POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	60.863.599	a decorrere
2068	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE	206.043.081	206.917.485	206.917.485	206.917.485	206.917.485	206.917.485	206.917.485	206.917.485	206.917.485	206.917.485	206.917.485	201.917.485	a decorrere

PNRR VS Attuazione federalismo fiscale VS Legge Riforma fiscale

RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE DA FISCALIZZARE REGIONI A STATUTO ORDINARIO			2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	REQUISITO PERMANENZA
Numero Capitolo	Stato di previsione/Amministrazione di competenza	Denominazione Capitolo													A
2108 PG 1	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	FONDO PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	44.145.514	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	42.943.422	a decorrere
1710	Ministero dell'Università e della Ricerca	FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO	557.814.548	557.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	307.814.548	a decorrere
2043	Ministero dell'Istruzione e del Merito	SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	133.000.000	a decorrere
1465	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	48.355.436	a decorrere
1270	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	295.600.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	288.800.000	a decorrere
1527	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	a decorrere
3550	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	614.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	617.000.000	a decorrere
3671	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	390.925.678	a decorrere
3538	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	913.600.000	962.300.000	961.000.000	959.900.000	958.900.000	958.900.000	957.100.000	957.100.000	957.100.000	957.100.000	957.100.000	957.100.000	a decorrere
3553	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	76.100.000	a decorrere
1232	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	805.000.000	a decorrere

PNRR VS Attuazione federalismo fiscale VS Legge Riforma fiscale

RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE DA FISCALIZZARE REGIONI A STATUTO ORDINARIO			2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034	2.035	REQUISIT O PERMANE NZA	
Numero Capitolo	Stato di previsione/Amministrazione di competenza	Denominazione Capitolo														
2230 PG 2	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato) (finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato) (finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale) L n. 144 / 1999 art. 68	323.449.067	325.249.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	323.449.067	a decorrere
1315 PG 1	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	FONDO NAZIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (AL NETTO CONTRIBUTO VENEZIA E OSSERVATORIO TPL)	5.169.354.000	5.219.354.000	5.269.354.000	5.269.354.000	5.269.354.000	5.269.354.000	5.258.075.250	5.258.075.250	5.258.075.250	5.258.075.250	5.258.075.250	5.258.075.250	5.258.075.250	a decorrere
7637	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED AI CONTROLLI FUNZIONALI	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	8.343.960	a decorrere
7638	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	14.162.135	a decorrere
7639 PG 1	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	7.469.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	6.069.486	a decorrere
2325	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	5.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	a decorrere
1386 PG 2	Ministero della Giustizia	SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI, UNIVERSITA' E ENTI DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLA RETE VOLTA ALL'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI REATO PER LA	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	a decorrere
1824	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	a decorrere
TOTALE			10.721.631.203	10.816.403.515	10.613.303.515	10.562.203.515	10.561.203.515	10.561.203.515	10.548.124.765	10.548.124.765	10.548.124.765	10.548.124.765	10.548.124.765	10.543.124.765		

Attuazione «Autonomia differenziata»

Art.116 Cost. (L. Cost.3/2001)

Percorso RL:

- DGR VIII/5777 del 31/10/2007
- 2015: Consiglio regionale realizzazione referendum sull'«Autonomia»
- 2017: referendum
- Accordo preliminare RL /Governò: 28/02/2018



Audizione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla Commissione Affari costituzionali del Senato – 25 maggio 2023. _ «Articolo 5, c.2 del ddl AS 615 - sono individuate le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Si sottolineano necessità di approfondimento per l'utilizzo di un modello riferibile a compartecipazioni in quanto non sarebbe applicabile la manovrabilità e la flessibilità fiscale richiesta e il ruolo delle Regioni verrebbe assolutamente azzerato

La "compartecipazione" finora è stata considerata come un trasferimento di imposte (vedi la compartecipazione regionale all'IVA per le RSO rideterminata annualmente a posteriori a seconda del gettito necessario e coprire la spesa sanitaria) **Si auspica l'applicazione dell'art 119 Cost. e non il ritorno alla finanza derivata (sistema dei trasferimenti).**»

(Dossier Servizio del bilancio del Senato n.52 – maggio 2013 Note di lettura A.S. 615). «...si segnalano alcune criticità che potrebbero derivare dall'utilizzo delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale:

- **la compartecipazione sui gettiti dei tributi erariali limita i margini di manovra delle regioni rispetto agli effetti determinati dalle politiche di intervento del governo centrale sui medesimi tributi, salvo poter ricorrere ai propri spazi di autonomia tributaria. In altre parole, con le compartecipazioni le regioni non hanno quel margine di manovrabilità tipico dei tributi propri in quanto è assente la potestà di variazione dell'aliquota stabilita dallo Stato.**

La finanza territoriale - Rapporto 2023 «E' evidente che l'attuazione della cosiddetta «autonomia differenziata» potrà produrre un cambiamento profondo nella struttura dei bilanci regionali. Infatti, laddove il finanziamento delle funzioni aggiuntive venga a realizzarsi mediante la compartecipazione a tributi erariali, si potrà ridurre, nei bilanci regionali, il «peso» assunto dai tributi propri. In questo caso, **le Regioni potrebbero ritrovarsi a disporre di margini di manovra sulle entrate ancora più bassi di quelli attuali.**

L'esito di questo percorso di riforma non potrà, pertanto, non essere opportunamente considerato **anche nel processo di attuazione della nuova delega fiscale.**»

Attuazione «Federalismo fiscale»

Art.119 Cost. (L. Cost.3/2001)



Legge 111/2023 «Riforma fiscale» art. 13 c. 1, lett.a), p.1): «*anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative*» (all'add. IRPEF)

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

- **salvaguardare i gettiti tributari attuali**, nella misura delle aliquote di base, delle aliquote maggiorate vigenti e delle aliquote massime potenziali e del gettito derivante dall'attività di recupero dei crediti fiscali in essere al momento dell'entrata in vigore della riforma per tutti i vigenti tributi /compartecipazioni (**invarianza di gettito**). La neutralità finanziaria della riforma ribadita più volte nel testo per il bilancio dello Stato deve valere anche per le Regioni e le Province autonome, di conseguenza, eventuali perdite di gettito devono essere ristorate con le regole previste dalla legge 42/2009 e dal d.lgs 68/2011.
- **assicurare principi di manovrabilità e flessibilità massima dei tributi in termini di gettito attualmente ritraibile a legislazione vigente**; devono essere assicurati a tutte le regioni, nel caso di sostituzione degli attuali tributi con sovrainposte /compartecipazioni ai sensi dell'art.119 Cost. **La salvaguardia deve riguardare anche il gettito derivante dall'attività di recupero dei crediti fiscali in essere al momento dell'entrata in vigore della riforma.**
- Si sottolineano necessità di approfondimento per l'utilizzo di un modello riferibile a compartecipazioni in quanto non sarebbe applicabile la manovrabilità e la flessibilità fiscale richiesta e il ruolo delle Regioni verrebbe assolutamente azzerato

Attuazione «Federalismo fiscale»

Attuazione «Autonomia differenziata»

Legge 111/2023 «Riforma fiscale»

Salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, potenzialmente comprimibile quando si sostituiscono tributi e addizionali con sovrimposte e compartecipazioni: in tal senso vale il principio "non si torna indietro" sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004, la quale afferma che, in attesa della piena attuazione dell'art. 119 della Costituzione, se da un lato non è ammissibile l'esercizio di facoltà regionali in assenza della normativa di coordinamento nazionale, dall'altro vale il divieto di procedere in senso inverso da quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, riducendo spazi di autonomia regionale già riconosciuti dalla legge statale vigente. Si riporta di seguito la parte della sentenza di interesse per la questione in esame. *(“(...) **In proposito vale ovviamente il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119.**”)* (Sent. Corte Cost 37/2004).